

| | |
|---------------------------------|---|
| Argomento | Accertamenti sanitari > Stato di handicap (104/92) |
| Titolo | Richiesta di accertamento dello stato di handicap |
| Descrizione del Servizio | <p>La legge n. 104 del 5 febbraio 1992, conosciuta come <i>Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i>, (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.), detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona con disabilità.</p> <p>Lo stato di handicap è riconosciuto alla persona che presenta una condizione di salute <i>“fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”</i> (Art.3 comma 1 - Legge n.104/1992)</p> <p>Lo stato di handicap in condizioni di gravità è riconosciuto alla persona la cui condizione di salute <i>“abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”</i> (Art.3 comma 3 - Legge n.104/1992)</p> <p>La persona a cui è stato riconosciuto lo stato di handicap ha diritto alle prestazioni stabilite in relazione alla natura e alla gravità delle sue condizioni di salute, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative. (Art.3 comma 2 - Legge n.104/1992)</p> <p>La persona a cui è riconosciuto lo stato di handicap (con o senza la condizione di gravità) ha diritto alle seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Agevolazioni fiscali</i> (ex Art.32 - Legge n.104/1992) ● <i>Integrazione scolastica</i> (Artt.12 comma 1 e 13 - Legge n.104/1992) ● <i>Assistenza domiciliare riabilitativa</i> (Art. 9 - Legge n.104/1992) ● <i>Agevolazioni per il trasporto pubblico</i> (Art. 26 - Legge n.104/1992) ● <i>Accesso prioritario ai servizi sanitari</i> (Art.5 - Legge n.104/1992) ● <i>Esenzione dal ticket sanitario</i> (Art. 6 - Legge n.104/1992) ● <i>Agevolazioni per le attività sportive e culturali</i> (Art. 23 - Legge n.104/1992) ● <i>Adattamento domestico attraverso l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche</i> (Art. 8 - Legge n.104/1992) ● <i>Inserimento lavorativo</i> (Art. 18 - Legge n.104/1992) ● <i>Formazione professionale</i> (Art.17 - Legge n.104/1992) ● <i>Esercizio del diritto di voto.</i> (Art.29 - Legge n.104/1992) ● <i>Spazi riservati per i veicoli</i> (Art. 28 - Legge n.104/1992) <p>La persona a cui è riconosciuto lo stato di handicap in condizioni di gravità ha diritto alle seguenti prestazioni aggiuntive:</p> |

| | |
|----------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Permessi lavorativi e Scelta della sede di lavoro</i> per il coniuge, parte di unione civile, convivente di fatto , parente o affine entro il secondo grado (Art.33 commi 3 e 5- Legge n.104/1992) ● <i>Precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro nei concorsi pubblici</i> (Art. 21 - Legge n.104/1992) ● <i>Indennità di accompagnamento</i> (se riconosciuta la condizione enunciata all'Art.3 comma 3 - Legge n.104/1992) |
| Requisiti | <p>Essere residente in Italia.</p> <p>La legge 104 si applica anche “agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei <i>limiti</i> ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.”</p> |
| Ambito territoriale | Nazionale |
| Dove rivolgersi | <p>INPS</p> <p>Successivamente è possibile richiedere il supporto ad un patronato, un sindacato o un'associazione di categoria.</p> |
| Documentazione | <p>Per poter avanzare richiesta di accertamento dell'invalità civile occorre essere in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● un documento di identità, ● la tessera sanitaria, ● il codice fiscale, ● lo SPID. <p>Occorre inoltre la ricevuta del certificato medico introduttivo rilasciata dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dal Pediatra di Libera Scelta (PLS).</p> |
| Procedura | <ol style="list-style-type: none"> 1. Per avviare la procedura di accertamento sanitario occorre rivolgersi al medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta) il quale compilerà un certificato medico introduttivo che inoltrerà all'INPS, consegnando alla persona richiedente l'originale del certificato ed una ricevuta riportante il numero univoco della procedura attivata. 2. Entro 90 giorni l'interessato (o un suo familiare, delegato, tutore, amministratore di sostegno) deve presentare domanda in una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> ● direttamente online sul sito dell'INPS, ● avvalendosi del supporto di un patronato, di un sindacato o di un'associazione di categoria. <p>Nella compilazione online occorre utilizzare le credenziali dell'interessato, anche se quest'ultimo è minorenne.</p> 3. Ricevuto il certificato medico introduttivo e la domanda, l'INPS convoca l'interessato a visita medica. Al momento della visita il cittadino deve consegnare alla Commissione medico-legale: |

| | |
|------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● la ricevuta del certificato medico introduttivo (si veda la procedura), ● la copia di un documento di riconoscimento, ● la documentazione sanitaria in proprio possesso. <p>4. In seguito la commissione compila un verbale di visita, comprensivo di <i>giudizio finale</i>, e lo trasmette sia all'INPS che all'interessato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili; l'altra con il solo giudizio finale.. Tale verbale rappresenta il documento ufficiale <u>attestante lo stato di invalidità civile</u>.</p> <p>La richiesta di accertamento viene esaminata dalla commissione che trasmette il verbale di visita, comprensivo di <i>giudizio finale</i>, e lo trasmette sia all'INPS che all'interessato.</p> <p>Il giudizio finale può indicare una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Assenza di handicap</i> ● <i>Handicap temporaneo o definitivo</i> (Art. 3 comma 1 - Legge n.104/1992) ● <i>Handicap in condizioni di gravità</i> (Art.3 comma 3 - Legge n.104/1992) <p>Gli accertamenti sanitari utili alla verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento di <i>cecità civile, sordità, handicap, invalidità civile e disabilità</i> sono soggetti a revisione sanitaria se le condizioni di salute sono riconosciute dalla commissione medica come suscettibili a modificazioni nel corso tempo.</p> <p>In tale ipotesi nel verbale di visita viene indicata, tra le altre cose, anche la data entro la quale occorre sottoporsi alla revisione. Tuttavia, la convocazione alla visita di revisione spetta all'INPS. (Si veda la scheda <u>Esonero dalla visita di Revisione degli accertamenti sanitari</u>)</p> <p>In caso di non trasportabilità: il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) compila e invia online il certificato di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data di visita già fissata e il presidente della Commissione medica, entro cinque giorni dalla richiesta, comunica al cittadino data e ora della visita domiciliare.</p> |
| Fonti Normative | <ul style="list-style-type: none"> ● Legge n. 118/1971, “<i>Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili</i>” ● Legge n. 18/1980, “<i>Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili</i>” ● Legge n. 508/1988, “<i>Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti</i>” ● Legge n. 222/1984, “<i>Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile</i>” ● Legge n.104/1992, “<i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i>”. ● Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, “<i>Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.</i>” ● Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994, “<i>Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici</i>» |

| | |
|---------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Legge n. 328/2000, <i>“Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”</i> ● Legge n. 80/2006, <i>“Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”</i> ● Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, <i>“Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”</i> ● Legge n. 102/2009, <i>“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.”</i> ● <i>Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la Legge 18/2009</i> |
| Altre informazioni | |
| Data | 16.06.2025 |